



Tecnologia dell'informazione

Condizioni generali per l'acquisto di software standard

1. Oggetto e validità

1.1 Le presenti Condizioni generali (CG) disciplinano la stipula, il contenuto e l'esecuzione di contratti per l'acquisto e l'utilizzo di software standard.

2. Offerta

2.1 L'offerta - dimostrazione inclusa - è gratuita, salvo indicazioni di tenore diverso contenute nella richiesta d'offerta.

2.2 L'offerta deve essere redatta conformemente alla relativa richiesta della Posta. Il fornitore delle prestazioni è libero di sottoporre varianti supplementari che siano economicamente più vantaggiose, che salvaguardino maggiormente l'ambiente, o che possano essere in altro modo d'interesse per la Posta. Il fornitore delle prestazioni è tenuto a segnalare esplicitamente eventuali divergenze rispetto alla richiesta d'offerta.

2.3 L'imposta sul valore aggiunto deve essere indicata separatamente nell'offerta.

2.4 L'offerta è vincolante per il periodo indicato nella richiesta d'offerta. In assenza di un'indicazione specifica, l'offerta è valida per tre mesi decorrenti dalla ricezione della stessa.

3. Definizioni

3.1 Software standard: software prodotto in previsione di un utilizzo da parte di numerosi clienti, senza che sia stato tenuto conto di requisiti della Posta prestabiliti a livello di codici.

3.2 Software individuale: software sviluppato per un'esigenza d'utilizzo specifica della Posta, nonché modifiche e ulteriore sviluppo di ogni genere di software commissionati dalla Posta.

4. Natura ed entità dell'utilizzo

4.1 L'utilizzo del software standard è illimitato, irrevocabile, non esclusivo e privo di restrizioni in termini geografici, sempre che le parti non prevedano disposizioni di tenore diverso nel contratto. Il software standard non è legato ad un determinato hardware.

4.2 Ai fini di un utilizzo conforme alle disposizioni del contratto, la Posta ha la facoltà di parametrizzare il software standard e, nei limiti previsti dalla legge, di renderlo inoperabile con software di terzi.

4.3 A scopo di backup e di archiviazione, in particolare per l'operatività di sistemi ridondanti, la Posta è autorizzata a effettuare più copie del software standard senza dover versare alcun compenso supplementare.

4.4 Nell'ambito di un'esternalizzazione, la Posta è autorizzata a impiegare il software standard presso un terzo, esclusivamente per i propri scopi.

4.5 Nei limiti previsti dalle cifre da 4.1 a 4.4, il software standard può essere utilizzato dalle società della Posta (partecipazioni dirette e indirette pari ad almeno il 50%).

4.6 La Posta è autorizzata ad alienare il software standard nella misura corrispondente alla parte a cui decide di rinunciare.

5. Documentazione

5.1 Unitamente al software standard, il fornitore delle prestazioni fornisce alla Posta - in forma elettronica o cartacea - una versione completa e copiabile della documentazione (manuale d'uso e istruzioni per l'installazione), nelle lingue e quantità concordate.

5.2 La Posta è autorizzata a copiare la documentazione per l'uso previsto dal contratto.

6. Installazione

6.1 Su richiesta della Posta, il fornitore delle prestazioni provvede ad installare il software standard sull'hardware indicato dalla Posta.

7. Istruzione

7.1 Su richiesta della Posta, il fornitore delle prestazioni provvede ad un'istruzione da concordare in termini di entità e destinatari.

8. Personale impiegato e ricorso a terzi

8.1 Il fornitore delle prestazioni impiega esclusivamente personale selezionato in modo accurato e ben istruito, in possesso delle autorizzazioni necessarie per fornire le prestazioni. Il fornitore delle prestazioni s'impegna a osservare le disposizioni aziendali, il regolamento interno, nonché le norme di sicurezza (in particolare per quanto riguarda la sicurezza informatica e dei dati) della Posta.

8.2 Il fornitore delle prestazioni può affidare la fornitura delle proprie prestazioni a terzi (p.e. a subappaltatori, subfornitori) solo previo consenso scritto della Posta. Egli resta responsabile della fornitura delle prestazioni secondo contratto da parte dei terzi impiegati. Il fornitore delle prestazioni impone ai terzi impiegati gli obblighi derivanti dalla presente cifra 8, nonché quelli derivanti dalle cifre 9 (Disposizioni in materia di tutela dei lavoratori, condizioni di lavoro e parità salariale tra uomo e donna), 15 (Segretezza) e 16 (Protezione dei dati e segreto postale).



9. Disposizioni in materia di tutela dei lavoratori, condizioni di lavoro e parità salariale tra uomo e donna

9.1 Il fornitore delle prestazioni con sede, o stabile organizzazione, in Svizzera ne osserva le disposizioni in materia di tutela dei lavoratori, le condizioni di lavoro, nonché il principio della parità salariale tra uomo e donna vigenti. Le condizioni di lavoro sono quelle definite nei contratti collettivi e nei contratti normali di lavoro, oppure, in loro assenza, le condizioni effettive in uso in loco e per la relativa professione. Il fornitore delle prestazioni con sede all'estero è tenuto ad osservare le relative disposizioni vigenti nel luogo in cui vengono fornite le prestazioni.

10. Luogo d'adempimento e trasferimento di utili e rischi

10.1 La Posta definisce il luogo d'adempimento. In assenza di una relativa indicazione, il luogo d'adempimento coincide con il luogo d'installazione del software.

10.2 Con la consegna risp. l'installazione del software, utili e rischi passano alla Posta.

11. Compenso e fatturazione

11.1 Il compenso concordato contrattualmente copre tutte le prestazioni necessarie ai fini di una buona esecuzione del contratto. Il compenso copre in particolare la concessione di tutti i diritti d'utilizzazione, i costi della documentazione e di spedizione, nonché i tributi pubblici (p.e. imposta sul valore aggiunto, dazi doganali). Qualora siano state concordate anche installazione e istruzione, il compenso copre anche i relativi costi che ne derivano. Questi ultimi devono essere indicati separatamente nell'offerta e nella fattura. Nella determinazione del compenso si distingue tra sistemi di sviluppo, di test e di produzione.

11.2 L'importo viene fatturato dal fornitore delle prestazioni ad avvenuta consegna risp. installazione del software standard. L'imposta sul valore aggiunto deve essere indicata separatamente sulla fattura e non può essere trasferita successivamente.

11.3 Si applicano le condizioni e i termini di pagamento concordati nel contratto.

11.4 Anticipi possono essere concordati solo eccezionalmente e a condizione che il fornitore delle prestazioni fornisca, a sue spese, una garanzia sotto forma di garanzia bancaria o assicurativa di prim'ordine.

11.5 Qualora la Posta e/o società della Posta (partecipazioni dirette e indirette pari ad almeno il 50%) ricorrano a servizi del fornitore delle prestazioni, i relativi compensi vengono cumulati per il calcolo degli sconti.

12. Mantenimento

12.1 Su accordo, il fornitore delle prestazioni si occupa dei lavori di mantenimento del software standard. A tal fine si applicano le Condizioni generali della Posta per

la manutenzione di hardware e il mantenimento di software (IT CG/M).

12.2 Indipendentemente da un eventuale obbligo di mantenimento, il fornitore delle prestazioni informa la Posta su eventuali difetti e sulle relative possibilità di eliminazione degli stessi, nonché su ulteriori sviluppi del software standard.

13. Disposizioni in materia d'importazione

13.1 Il fornitore delle prestazioni garantisce di rispettare eventuali disposizioni in materia d'importazione e di possedere le autorizzazioni necessarie.

14. Diritti di protezione

14.1 I diritti di protezione sul software standard rimangono al fornitore delle prestazioni risp. a terzi.

14.2 Tutti i diritti di protezione acquisiti nell'ambito della cifra 4.2 (diritti di protezione dei beni immateriali e delle prestazioni, comprese le aspettative concernenti tali diritti) appartengono integralmente alla Posta.

14.3 Il fornitore delle prestazioni è tenuto a respingere immediatamente, a proprie spese e a proprio rischio, le pretese di terzi per violazione di diritti di protezione. Egli informa immediatamente per iscritto la Posta in merito all'esistenza di tali pretese e non si oppone a un intervento della stessa nell'ambito di un procedimento giudiziario. Qualora terzi dovessero avanzare le loro pretese direttamente alla Posta, il fornitore delle prestazioni partecipa al contenzioso, a prima richiesta della Posta, conformemente alle possibilità previste dalle pertinenti norme procedurali. Il fornitore delle prestazioni s'impegna ad assumersi tutti i costi (compreso il risarcimento danni) derivanti alla Posta dal processo e/o da un eventuale componimento extragiudiziale della controversia. In caso di componimento extragiudiziale della controversia, il fornitore delle prestazioni deve farsi carico della somma concordata a favore del terzo solo a condizione che abbia preventivamente consentito a tale pagamento.

14.4 Se, a seguito dell'avanzamento di pretese legate a diritti di protezione, la Posta non potesse, del tutto o solo in parte, usufruire delle prestazioni previste dal contratto, il fornitore delle prestazioni può, a scelta, sostituire il software standard con un altro software, modificare le proprie prestazioni in modo che non vengano violati diritti di terzi e che corrispondano comunque a quanto sancito dal contratto, o acquistare a proprie spese una licenza di terzi. Se il fornitore delle prestazioni non attua alcuna delle citate possibilità in tempi accettabili, la Posta ha la facoltà di recedere dal contratto con effetto immediato. In ogni caso, il fornitore delle prestazioni è tenuto a tenere integralmente indenne la Posta indipendentemente da un'eventuale colpa.



15. Segretezza

- 15.1 Le parti sono tenute a trattare in modo confidenziale tutti i fatti e le informazioni che non sono di pubblico dominio né generalmente accessibili. In caso di dubbio, i fatti e le informazioni devono essere trattati in modo confidenziale. Le parti s'impegnano a prendere tutte le precauzioni economicamente accettabili, nonché possibili dal punto di vista tecnico ed organizzativo, affinché i fatti e le informazioni confidenziali vengano protetti in modo efficace dall'accesso di terzi non autorizzati e dalla possibilità che ne prendano conoscenza.
- 15.2 L'obbligo di segretezza sussiste già prima della stipula del contratto e perdura anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale.
- 15.3 La trasmissione di informazioni confidenziali da parte della Posta all'interno del gruppo Posta, o a terzi a cui fa ricorso, non costituisce una violazione dell'obbligo di segretezza. Ciò vale anche per il fornitore delle prestazioni, a condizione che la trasmissione si riveli necessaria ai fini dell'adempimento del contratto, o che egli stesso trasmetta disposizioni del contratto all'interno del gruppo.
- 15.4 L'obbligo di riservatezza non opera laddove esista un provvedimento esecutivo dell'autorità o giudiziario oppure una norma di legge imperativa che preveda l'obbligo di divulgazione delle informazioni confidenziali. Ove consentito dalla legge, la rispettiva controparte dovrà essere preventivamente informata al riguardo. Non è necessaria alcuna informazione preventiva in caso di divulgazione da parte della Posta nel campo di applicazione del diritto in materia di acquisti pubblici.
- 15.5 In assenza di un consenso scritto della Posta, il fornitore delle prestazioni non può fare pubblicità da cui emerga che collabora, o ha collaborato, con la Posta e non può neppure citare la Posta come referenza.
- 15.6 Le parti estendono gli obblighi derivanti dalla presente cifra 15 al proprio personale, nonché all'ulteriore personale ausiliario interessato.
- 15.7 Se una delle parti viola i citati obblighi di segretezza, essa è tenuta a versare alla controparte una pena convenzionale, salvo che riesca a dimostrare di non aver nessuna colpa. La pena convenzionale ammonta al 10% del compenso totale per singola violazione, al massimo tuttavia a 50'000 franchi per singolo caso. Il pagamento della pena convenzionale non esonera il fornitore delle prestazioni dal rispetto degli obblighi di segretezza. La pena convenzionale è dovuta in aggiunta ad eventuali risarcimenti danni.

16. Protezione dei dati e segreto postale

- 16.1 Le parti s'impegnano a osservare le disposizioni della legislazione svizzera in materia di protezione dei dati.
- 16.2 I dati personali possono essere trattati esclusivamente per lo scopo e nella misura necessari ai fini dell'adempimento e dell'esecuzione del contratto. Se intende trasmettere i dati, il fornitore delle prestazioni è tenuto a informarne preventivamente la Posta.

- 16.3 Se il fornitore delle prestazioni ha accesso ad informazioni riguardanti il traffico postale e di pagamento della clientela della Posta, egli s'impegna a rispettare il segreto postale di cui all'articolo 321^{ter} del Codice penale svizzero.
- 16.4 Le parti estendono gli obblighi derivanti dalla presente cifra 16 al proprio personale, nonché all'ulteriore personale ausiliario interessato.
- 16.5 In particolare in caso di applicabilità del regolamento generale europeo sulla protezione dei dati (UE-RGPD) o della trasmissione dei dati personali al di fuori della Svizzera, l'elaborazione dei dati personali da parte del fornitore di prestazioni avviene, se la Posta lo esige, sulla base di un accordo aggiuntivo riguardante la protezione dei dati.

17. Mora

- 17.1 Qualora il fornitore delle prestazioni non rispetti i termini fissi concordati (contratti a termine fisso), egli cade automaticamente in mora. In tutti i casi rimanenti, la messa in mora ha luogo tramite sollecito.
- 17.2 Se il fornitore delle prestazioni cade in mora, egli è tenuto a versare una pena convenzionale, salvo che sia in grado di dimostrare di non avere nessuna colpa. La pena convenzionale ammonta al 5‰ per ogni giorno di ritardo, in totale tuttavia al massimo al 10% del compenso totale. La pena convenzionale è dovuta anche nel caso in cui le prestazioni vengano accettate. Il pagamento della pena convenzionale non esonera il fornitore delle prestazioni dall'obbligo di rispettare i doveri previsti dal contratto. La pena convenzionale è dovuta in aggiunta a eventuali risarcimenti danni.

18. Garanzia

- 18.1 Il fornitore delle prestazioni garantisce che il software standard viene fornito con tutte le caratteristiche concordate, assicurate e presupposte ai fini dell'utilizzo conforme e che soddisfa le pertinenti disposizioni di legge. Egli concede una garanzia di almeno 24 mesi decorrenti dalla consegna risp. dall'installazione del software standard. Durante il periodo di garanzia, la Posta può notificare in qualsiasi momento eventuali difetti. Il fornitore delle prestazioni ha l'obbligo di adempiere le richieste derivanti dai seguenti diritti per i vizi della cosa della Posta anche dopo il periodo di garanzia, a condizione che i difetti siano stati notificati ancora durante il periodo di garanzia.
- 18.2 Il fornitore delle prestazioni garantisce di disporre di tutti i diritti necessari per poter fornire le sue prestazioni conformemente a quanto previsto dal contratto. In particolare, egli è autorizzato a cedere alla Posta i diritti d'utilizzazione relativi al software standard nei limiti previsti dal contratto.
- 18.3 In presenza di difetti, la Posta può scegliere di dedurre dal compenso l'importo corrispondente al minor valore o, sempre che tale opzione sia prevista dal contratto, di chiedere la sistemazione dei difetti. In presenza di difetti importanti, la Posta ha la facoltà di recedere dal contratto. Se i difetti riguardano i supporti dati o i



documenti forniti dal fornitore delle prestazioni, la Posta ha inoltre diritto a una fornitura sostitutiva priva di difetti.

- 18.4 Se la Posta chiede la sostituzione della merce difettosa o la sistemazione dei difetti, il fornitore delle prestazioni deve eliminare i difetti entro i termini stabiliti ed assumersi i costi che ne derivano. Se il fornitore delle prestazioni non dà seguito, o non con esito positivo, alla sostituzione o alla sistemazione dei difetti richiesta, la Posta può scegliere di dedurre dal compenso l'importo corrispondente al minor valore, di adottare, direttamente o tramite terzi, le misure necessarie a spese e rischio del fornitore delle prestazioni, o di recedere dal contratto. Il fornitore delle prestazioni autorizza la Posta, o terzi da essa incaricati, ad accedere al codice sorgente, se ciò risulta necessario ai fini dei lavori di sistemazione. Se il fornitore delle prestazioni non fornisce il codice sorgente entro 30 giorni dalla richiesta, la Posta è autorizzata a dedurlo o a farlo dedurre da terzi tramite decompilazione.
- 18.5 Qualora dal difetto ne consegua un danno, il fornitore delle prestazioni è tenuto altresì a farsi carico del relativo risarcimento conformemente alla cifra 19.

19. Responsabilità

- 19.1 Le parti rispondono per tutti i danni arrecati alla controparte, a meno che non dimostrino di non averne alcuna colpa. La responsabilità per danni arrecati alle persone è illimitata.
- 19.2 Le parti rispondono del comportamento del proprio personale ausiliario, nonché di terze persone a cui fanno ricorso (p.e. subappaltatori, subfornitori) come se fosse il proprio.

20. Cessione e costituzione in pegno

- 20.1 In assenza di un consenso scritto della Posta, il fornitore delle prestazioni non può né cedere né costituire in pegno pretese nei confronti della Posta.

21. Modifiche del contratto, contraddizioni e nullità parziale

- 21.1 Per modifiche e integrazioni al contratto è richiesta la forma scritta.
- 21.2 In caso di contraddizioni, le disposizioni del contratto sono prioritarie rispetto alle CG e le disposizioni delle CG rispetto a quelle dell'offerta.
- 21.3 Se singole disposizioni del contratto risultassero nulle o illegali, ciò non comprometterà la validità del contratto. In tal caso, la disposizione in questione dovrà essere sostituita da una disposizione valida, il più possibile equivalente sotto l'aspetto economico.

22. Diritto applicabile e foro competente

- 22.1 Si applica esclusivamente il diritto svizzero. Le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci (Convenzione di Vienna) sono escluse.

22.2 Foro esclusivo è Berna.

La Posta Svizzera SA, febbraio 2024